



COMUNE DI ELINI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. GENERALE 7

ORDINANZA N. SETTORIALE 6

in data 06/06/2024

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente, divieto di accesso al campetto nei pressi del parco giochi e divieto di transito nei pressi degli alberi monumentali, siti all' interno del parco ferroviario, in caso di forte vento e agenti atmosferici avversi

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Nel Comune di Elini vi sono due alberi monumentali della specie *Eucalyptus globulus Labill* siti all'interno del Parco Ferroviario, di proprietà delle Ferrovie della Sardegna- ARST;
- Il Comune di Elini ha già avviato la procedura per porre in essere gli interventi colturali degli alberi monumentali anzidetti;

DATTO ATTO CHE

- Sono necessari dei tempi tecnici, per porre in essere le operazioni di potatura, trattamento, miglioramento delle condizioni del suolo, consolidamento e sistemi di ancoraggio, per mettere in sicurezza la zona sottostante da eventuali cadute accidentali di rami;
- In caso di condizioni meteo ambientali particolari e imprevedibili, quali venti forti, il rischio di caduta rami secchi aumenta considerevolmente esponendo i cittadini ad un pericolo imminente e reale;
- Gli alberi monumentali sono collocati: uno nei pressi di un campo sportivo e l'altro al lato della ferrovia così come meglio indicato della planimetria e nelle immagini allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 12 del D.lgs 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile), che definisce le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali;

CONSIDERATO CHE il sindaco, ai sensi del comma 4) dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di ufficiale del Governo, con atto motivato può adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO del fatto che nelle zone adiacenti all'area nel caso di eventi meteorologici avversi si crea un pericolo imminente per la sicurezza pubblica a causa della potenziale caduta accidentale di rami;

RITENUTO NECESSARIO adottare specifica ordinanza contingibile e urgente di divieto di transitare ed accedere in prossimità degli alberi monumentali istituendo il divieto di accesso al campo, all'interno del parco ferroviario, in caso di forte vento e comunque in caso di eventi atmosferici avversi che possano sfociare nella caduta accidentale di rami, fino alla messa in sicurezza della zona con interventi di coltura particolari volti a tutelare il patrimonio naturale del territorio comunale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;
- l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art.54;
- la L.241/90;
- lo Statuto del Comune;

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Il divieto di accesso al campetto ed il divieto di passeggiare o sostare sotto gli alberi monumentali nella zona parco giochi nei pressi del campo da gioco, all' interno del parco ferroviario, in caso di vento ed eventi atmosferici avversi

AVVERTE

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni della presente Ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 secondo le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

INFORMA

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e divulgata attraverso tutti i canali istituzionali possibili.
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - Ispettorato Forestale e di Vigilanza Ambientale di Lanusei
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro
 - al Comando Stazione Carabinieri di Ilbono;
 - al Commissariato di P.S. di Lanusei
 - all'Ufficio di Polizia Locale - Sede;
 - all' Ufficio Tecnico Sede
 - alla Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo;
 - alla ARST – Trasporti Regionali della Sardegna.

IL SINDACO

Pili Vitale